

ALLEGATO 4B**SCHEMA DI CONTRATTO****CONDIZIONI SPECIALI**



SCHEMA DI CONTRATTO

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Conflitto di interessi

Articolo 6 S: Dimensione dei servizi

Articolo 7 S: Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 8 S: Proprietà degli output e dei deliverable prodotti

Articolo 9 S: Subappalto

Articolo 10 S: Pianificazione delle attività

Articolo 11 S: Gruppi di lavoro

Articolo 12 S: Consegna degli output e dei deliverable prodotti

Articolo 13: Verifica di conformità

Articolo 14 S: Penali

Articolo 15 S: Corrispettivo

Articolo 16 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 17 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 18 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 19 S: Nomina responsabile trattamento dati personali

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi operativi a supporto di Consip S.p.A.

Allegato 4B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Consip S.p.A. a socio unico, con sede legale in Roma Via Isonzo 19/E – 00198, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 313515/97, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 05359681003, nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Isonzo 19/E - 00198 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”),

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) la Consip S.p.A., per effetto della normativa vigente e in esecuzione dei compiti assegnatigli dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha indetto una gara a procedura aperta, con due lotti, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici* di seguito per brevità anche solo *Codice*), per l’affidamento di servizi operativi a supporto di Consip S.p.A., come da Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. _____ del _____;
- b) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1 S (lotto/i _____);
- c) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi operativi a supporto di Consip S.p.A.

Allegato 4B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- d) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- e) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____ **<ove presente>** che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente _____;
- f) il contratto si compone di due parti: "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- g) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- h) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV"– Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "V" Patto di integrità,, **<eventuale, l'Allegato VI, contratto di avvalimento>**, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- i) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- j) valgono le seguenti definizioni:
- per la Committente si intende Consip S.p.A.;
 - ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Consip.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi operativi a supporto di Consip Sp.A. di seguito indicati, da eseguirsi

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi operativi a supporto di Consip S.p.A.

Allegato 4B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



conformemente alle prescrizioni contenute “nell’Offerta Tecnica” e nel “Capitolato Tecnico”

- a. Lotto 1: Project management, processi e metodologie:
 - Supporto per progetti in materia di governance aziendale
 - Aggiornamento e ottimizzazione Modello dei processi
 - Supporto a iniziative progettuali specifiche su temi a rilevanza aziendale
 - Supporto alla pianificazione, monitoraggio e consuntivazione delle iniziative progettuali
 - Misurazione KPI direzionali, analisi degli scostamenti ed elaborazione reportistica di sintesi e di dettaglio
 - Elaborazione di strumenti e di metodologie di controllo
 - b. Lotto 2: Strumenti di acquisto e negoziazione
 - Supporto alle attività di analisi e approfondimento della domanda pubblica
 - Supporto alle attività di ricerca e studio sui trend del mercato di offerta
 - Studi e analisi diversi
 - Supporto alle attività operative per il funzionamento e la fruizione degli strumenti di acquisto/negoziazione
2. Si precisa che le predette attività contrattuali sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
 3. L’Impresa prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell’Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Ne consegue che l’Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’Offerta tecnica. Si precisa che eventuali ritardi nell’esecuzione delle attività richieste e/o nella messa a disposizione delle risorse, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all’applicazione delle penali di cui all’art. 14 S “Penali”. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di “consegna” di risorse/prodotti/documenti citati nei successivi articoli, siano migliorati dall’Offerta tecnica dell’Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l’Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l’applicazione delle penali.
 4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in modalità “continuativa”, “a progetto” e ad “evento”, così come previsto nel Capitolato tecnico; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell’offerta tecnica, ove migliorativa.
 5. L’Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l’attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi operativi a supporto di Consip S.p.A.

Allegato 4B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'Impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.

6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi e gli uffici di Consip S.p.A. Si precisa peraltro che, in via del tutto residuale, in relazione a specifici interventi, le attività oggetto del servizio potrebbero dover essere svolte anche presso le sedi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché di altre Pubbliche Amministrazioni, Enti e Istituzioni di volta in volta individuati sul territorio nazionale.
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ < [NB per stabilire se possono coincidere i due ruoli vedere quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 3 sul Responsabile unico del procedimento; in generale devono essere due soggetti diversi per prestazioni di importo superiore a 500.000,00](#)>.
8. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile del Contratto, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "data di stipula del Contratto". Resta inteso che l'avvio delle attività avverrà con l'incontro di kick-off (par. 5.1 del Capitolato tecnico) con il quale l'Impresa prende formalmente in carico l'esecuzione dei servizi richiesti. Al termine dell'incontro di kick-off la Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
4. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il



tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
2. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta economica).
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasferta, di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale



ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente potrà risolvere il presente contratto.

5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.
9. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S

CONFLITTO DI INTERESSI

1. Con specifico, ed esclusivo, riferimento al lotto 2, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Impresa non potrà partecipare né svolgere alcun tipo di attività, ivi comprese quelle attinenti la fase esecutiva, nell'ambito di ciascuna iniziativa per cui contribuisce alla realizzazione.
2. L'Impresa non potrà svolgere attività con il mercato della fornitura di riferimento di ciascuna iniziativa per cui contribuisce alla realizzazione, dall'avvio delle prestazioni contrattuali a favore di Consip sino al termine della ricezione delle offerte relative all'iniziativa stessa. Tale vincolo si estende anche alle iniziative bandite nei 12 mesi successivi allo spirare del termine ultimo del Contratto.
3. Con riferimento a ciascuna iniziativa per cui l'Impresa contribuisce alla realizzazione, nei 12 mesi successivi al termine di presentazione delle offerte, lo stesso non potrà svolgere

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi operativi a supporto di Consip S.p.A.

Allegato 4B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



attività a favore degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara. Qualora, prima dello scadere dei 12 mesi, intervenga l'aggiudicazione definitiva per le suddette procedure per cui l'Impresa ha contribuito alla realizzazione, l'applicazione del presente comma è ristretta ai soli aggiudicatari.

4. L'Impresa non potrà prestare consulenza come CTU contro Consip per i procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto la/e procedura/e di gara per la/e quale ha contribuito alla realizzazione
5. I vincoli sopra citati si estendono a tutte le risorse impiegate nell'esecuzione del contratto, nonché al subappaltatore, alle imprese ausiliare e alle risorse da essi impiegate.
6. In caso di violazione degli impegni assunti, Consip S.p.A. avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni eventualmente subiti dalla Consip S.p.A.

ARTICOLO 6 S

DIMENSIONE DEI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", il valore massimo stimato dei singoli lotti corrisponde al massimale dei singoli lotti medesimi, di cui all'art. 15 S "Corrispettivi" comma 1. Pertanto, in funzione dello sconto offerto dai concorrenti sulle tariffe giornaliere, varierà unicamente il numero massimo di giornate/uomo erogabile dall'Aggiudicatario (fino al raggiungimento eventuale del suddetto valore massimo).

ARTICOLO 7 S

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. A tal fine, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, in possesso dei requisiti minimi di cui al par. 4.1 del Capitolato Tecnico nonché di quelli migliorativi eventualmente offerti, i cui curricula saranno consegnati all'avvio delle attività; nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, e garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.



3. L'Impresa prende atto ed accetta che, durante tutta la vigenza del contratto, la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, ivi compreso il Responsabile del Contratto, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a. su richiesta della Committente, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima non adeguata alla perfetta esecuzione del Contratto; l'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere aggiuntivo per la stessa;
 - b. su richiesta motivata dell'Impresa, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi e, in ogni caso, esclusivamente previa autorizzazione della Committente; l'esercizio da parte del Fornitore di tale facoltà non comporterà alcun onere aggiuntivo per la Committente.
4. L'Impresa ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali e, nel caso di sostituzione di una figura professionale, dovrà consegnare alla Committente il curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale (formato europeo o altro formato su richiesta di Consip), la quale dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche della risorsa sostituita; la Committente si riserva la facoltà di valutare, anche mediante l'esecuzione di un colloquio, l'idoneità della nuova figura professionale proposta.
5. Resta inteso che in nessun caso l'Impresa potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali impiegate, senza la preventiva autorizzazione scritta di Consip S.p.A.; nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione delle figure professionali senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta di Consip S.p.A., quest'ultima applicherà le penali di cui al successivo art. 14.
6. Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, l'Impresa in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento, con oneri a suo esclusivo carico.
7. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi presso le sedi di Consip S.p.A. è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni d'accesso e di sicurezza vigenti.
8. L'Impresa garantisce che, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, e che lo stesso non espleti attività diverse da quelle contrattualmente affidate.
9. Il personale preposto alla esecuzione dei servizi dovrà essere dotato di proprio personal computer e relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato; peraltro, è fatto divieto di utilizzare le stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna contemporaneamente al collegamento via modem a internet o alla rete esterna. Il collegamento ad internet sarà permesso o da postazioni di lavoro individuate e messe a disposizione dalla Committente oppure tramite un proxy server definito dalla Committente medesima.
10. Salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, il mancato rispetto degli Indicatori di qualità relativi alle risorse e alla loro sostituzione, stabiliti nel Capitolato Tecnico (paragrafo 5.7), determina l'applicazione delle penali di cui oltre.



11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
12. Nel caso di cui al precedente comma 3 lett. a), l'Impresa si obbliga a proporre la risorsa in sostituzione entro il termine di _____ (se inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi), dalla richiesta da parte della Committente, con le modalità che la stessa riterrà più opportune a garantire la continuità del team di lavoro. A seguito dell'approvazione, da parte della Committente, della risorsa, quest'ultima dovrà essere inserita nel gruppo di lavoro entro il termine di un (1) giorno lavorativo dall'approvazione.
13. Nel caso di cui al precedente comma 3 lett. b), l'Impresa si obbliga a proporre la risorsa in sostituzione entro il termine di _____ (se inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi), dalla richiesta di sostituzione motivata in aderenza a quanto previsto nella lett. b) del suddetto comma 3, con le modalità che la stessa riterrà più opportune a garantire la continuità del team di lavoro. A seguito dell'approvazione da parte della Committente della risorsa, quest'ultima dovrà essere inserita nel gruppo di lavoro entro il termine di un (1) giorno lavorativo dall'approvazione.
14. La Committente, a fronte di picchi di lavoro, ha la facoltà di richiedere nuove risorse aggiuntive in variazione della composizione della configurazione base del Gruppo di lavoro di cui al par. 4.3.1 del Capitolato Tecnico. In tale caso, l'Impresa si obbliga a proporre le risorse aggiuntive richieste, entro il termine di _____ (se inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi), dalla richiesta da parte della Committente con le modalità che la stessa riterrà più opportune a garantire la continuità del team di lavoro. A seguito dell'approvazione da parte della Committente della risorsa, quest'ultima dovrà essere inserita nel gruppo di lavoro entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dall'approvazione.
15. Ciascuna "risorsa aggiuntiva" di cui al precedente comma dovrà possedere i requisiti minimi previsti nel Capitolato al par. 4.1 e gli eventuali requisiti migliorativi previsti nell'offerta tecnica.

ARTICOLO 8 S

PROPRIETÀ DEGLI OUTPUT E DEI DELIVERABLE PRODOTTI

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.



4. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
5. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 9 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 10 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali verranno pianificate in accordo tra le parti in ragione di quanto stabilito ai paragrafi del Capitolato Tecnico e formalizzate nel "Piano di lavoro", come meglio stabilito e secondo le modalità di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico stesso; le eventuali variazioni significative alla pianificazione saranno concordate tra le parti secondo le modalità che seguono.
2. L'Impresa, entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'incontro di kick-off, dovrà consegnare alla Committente il primo "Piano di lavoro" il cui contenuto è dettagliato al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14 S "Penali".
3. Il Piano di lavoro dovrà essere aggiornato con frequenza mensile e dovrà essere consegnato alla Committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla fine del mese di riferimento. Al Piano di lavoro andranno allegati i Piani di intervento per i servizi in corso di esecuzione, e il Rendiconto nominativo delle risorse impiegate nel mese di riferimento per i servizi/interventi affidati.



4. Ai fini della rendicontazione e consuntivazione delle attività svolte, la Consip S.p.A. renderà note all'Impresa le proprie determinazioni, comunicando l'approvazione dei predetti documenti o formulando richieste di modificazioni entro i termini definiti nel Capitolato Tecnico (paragrafo 5.5).
5. In caso di mancata approvazione da parte della Committente, l'Impresa dovrà modificare la documentazione contrattuale in ragione delle osservazioni formulate dalla Committente medesima e dovrà consegnare nuovamente detti documenti per l'approvazione entro i termini definiti nel Capitolato Tecnico (paragrafo 5.4), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. Nell'ipotesi in cui, relativamente al "Piano di lavoro", permanga il disaccordo di valutazione, la Committente avrà facoltà di disporre l'immediata provvisoria attuazione del Piano stesso, restando l'Impresa obbligata a procedere, entro il termine assegnato, ad un riesame di detto Piano al fine di consentirne l'approvazione da parte della Committente.

ARTICOLO 11 S

GRUPPI DI LAVORO

1. L'Impresa dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile unico operativo delle attività contrattuali se diverso dal responsabile del contratto, affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possa/possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa si obbliga ad impiegare, per lo svolgimento delle attività contrattuali, gruppi di lavoro con mix di figure professionali e giorni/persona stabiliti, di volta in volta e per singole attività, nel "Piano di lavoro" di cui sopra, in conformità di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel rispetto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica.
3. L'Impresa si impegna a svolgere le attività richieste dalla Committente alle tariffe unitarie offerte e sino all'importo massimo contrattuale stabilito nel successivo articolo 15 "Corrispettivo".
4. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno impiegati appositi Gruppi di Lavoro, in particolare:
 - a. Gruppo di lavoro base ("GdL base"), costituito da un insieme di figure professionali e secondo una modalità di gestione meglio specificato al par. 4.3.1 del Capitolato tecnico;
 - b. Gruppi di lavoro costituiti ad hoc ("GdL specifico") con i profili professionali e le specifiche competenze come richiesti da Consip all'atto di ciascun affidamento, secondo le modalità di intervento di cui al paragrafo 4.3 del Capitolato tecnico.
5. Il puntuale dimensionamento del fabbisogno di ogni specifico intervento sarà determinato in fase di predisposizione del "Piano di lavoro"; tuttavia, l'impegno delle risorse effettivamente impiegate e il mix di profili professionali relativi ai suddetti GdL saranno suscettibili di variazioni, in ragione delle necessità della Committente; inoltre, l'Impresa prende atto e accetta che durante la vigenza contrattuale potranno verificarsi emergenze, picchi di lavoro e periodi di discontinuità, che potranno comportare



periodicamente un fabbisogno di richieste aggiuntive ovvero una loro riduzione rispetto a quanto preventivato.

6. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto devono rispondere alle caratteristiche minime descritte nel Capitolato Tecnico e o a quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica.
7. L'Impresa prende atto che la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza del mix di figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nel presente articolo e, comunque, nel "Piano di lavoro".
8. L'Impresa, in sede di kick-off (art. 2 comma 1), consegna i curricula delle figure professionali del Gruppo di lavoro "base" e si obbliga altresì a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del Contratto, ove la Committente ne faccia espressa richiesta.
9. In caso di sostituzione di risorse (art.7, co.3), la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale.
10. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine previsto all'art.7 co.12.
11. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
12. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui all'articolo 14 S "Penali".
13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12 S

CONSEGNA DEGLI OUTPUT E DEI DELIVERABLE PRODOTTI

1. Gli output e i deliverable prodotti dal Fornitore dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14 S "Penali"
2. Gli output e i deliverable dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Tutti i deliverable previsti quali risultati delle attività dovranno essere consegnati e/o modificati nei tempi previsti dal Piano di lavoro/Piano di intervento e sottoposti ad



approvazione da parte della Committente, nei termini previsti nel presente atto, ovvero nel “Piano di lavoro”, e comunque senza alcun onere aggiuntivo per la Committente.

4. Ove vengano riscontrati errori, incompletezze, incongruenze o difformità, l’Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
5. L’Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a “ritardo o mancata consegna”, pena l’applicazione delle penali di cui all’ art. 14 S “Penali”.

ARTICOLO 13 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
3. In corso di contratto, la Committente effettuerà la verifica di conformità delle suddette prestazioni volta a certificare che le stesse siano state eseguite secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico. La verifica di conformità verrà conclusa entro il termine di 30 giorni.
4. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
5. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nel presente contratto.
6. La verifica di conformità verrà eseguita dal soggetto a ciò incaricato, ove necessario in contraddittorio con Il Fornitore. Della verifica verrà redatto apposito verbale o altro documento idoneo in cui, in caso di esito positivo, il soggetto incaricato della verifica procederà con l’approvazione delle prestazioni erogate.
7. La data del verbale che attesta il positivo esito della verifica di conformità verrà considerata “Data di accettazione dei servizi”, con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Le eventuali osservazioni sui contenuti dei Documenti di gestione e le conseguenti modifiche, saranno comunicate formalmente dalla Committente, che potrà assegnare all’Impresa un termine per eseguire le correzioni diverso dal termine di 5 (cinque) giorni lavorativi indicato al par. 5.4 del Capitolato Tecnico.
10. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la



verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

11. Nell'ipotesi in cui abbia esito negativo anche l'ulteriore verifica di conformità sui documenti di gestione rivisti dal Fornitore - a seguito di precedente comunicazione formale di esito negativo - ferma restando l'applicazione delle penali, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 cod. civ.
12. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
13. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
14. Conclusa positivamente la verifica di conformità, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento attestante l'esito positivo della suddetta verifica ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Impresa.
15. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 14 S

PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna del "Piano di lavoro" rispetto ai termini tutti stabiliti al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari a 250,00 (duecentocinquanta/00) euro, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna del "Piano di lavoro aggiornato a seguito delle indicazioni di Consip S.p.A., rispetto ai termini tutti stabiliti al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari a 250,00 (duecentocinquanta/00) euro, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna del "Piano di intervento a seguito di una richiesta di servizio/affidamento", rispetto ai termini tutti stabiliti al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari a 500,00 (cinquecento/00) euro, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.



4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, “nell’inizio dell’erogazione dei servizi”, anche nel caso in cui vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto ai predetti documenti, rispetto ai termini tutti stabiliti al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A., applicherà al Fornitore una penale pari a 1000,00 (mille/00) euro, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni risorsa sostituita dal Fornitore senza la preventiva autorizzazione di Consip, quest’ultima applicherà una penale pari a 1000,00 (mille/00) euro.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella comunicazione del nominativo del Responsabile del Contratto, rispetto ai termini tutti stabiliti precedente art. 1 S c.8, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari a 250,00 (duecentocinquanta/00) euro, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno
7. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità “IQ01 – Sostituzione del Personale su richiesta di Consip”, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore per ogni unità superiore al valore soglia individuato, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:
0,2‰ (zerovirgoladuepermille) del corrispettivo massimo, di cui all’articolo 15, comma 1; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità “IQ02 – Sostituzione del personale su iniziativa dell’Impresa – Profilo “Senior” e/o “Junior” e/o “Base” e al livello di servizio/indicatore di qualità “IQ03 – Sostituzione del personale su iniziativa dell’Impresa – Profilo “Manager”, la Consip S.p.A., applicherà al Fornitore per ogni unità superiore al valore soglia individuato, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:
0,25‰ (zerovirgolaventicinquepermille) del corrispettivo massimo, di cui all’articolo 15, comma 1; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità “IQ04 – Tempestività nella sostituzione/inserimento di personale – Profilo “Senior” e/o “Junior” e/o “Base” su richiesta di Consip e al livello di servizio/indicatore di qualità “IQ05 – Tempestività nella sostituzione/inserimento di personale – Profilo “Manager” su richiesta Consip, la Consip S.p.A applicherà al Fornitore per ogni giorno lavorativo superiore al valore soglia individuato, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:
0,05‰ (zerovirgolazero cinquepermille) del corrispettivo massimo di cui all’articolo 15, comma 1; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
10. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità “IQ06 – Tempestività nella sostituzione/inserimento di personale – Profilo “Senior” e/o “Junior” e/o “Base” su richiesta dell’Impresa e al livello di servizio/indicatore di qualità “IQ07 – Tempestività nella sostituzione/inserimento di personale – Profilo “Manager” su richiesta dell’Impresa, la Consip S.p.A applicherà al Fornitore per ogni giorno lavorativo superiore al valore soglia individuato, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi operativi a supporto di Consip S.p.A.

Allegato 4B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- (0,1‰ (zerovirgolaunopermille) del corrispettivo massimo di cui all'articolo 15, comma 1; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
11. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità "IQ08 – Disponibilità di risorse aggiuntive", la Consip S.p.A applicherà al Fornitore per ogni unità superiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:
0,2‰ (zerovirgoladuepermille) del corrispettivo massimo di cui all'articolo 15, comma 1; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
12. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità "IQ09 – Deliverable e/o Documenti di gestione consegnati non affetti da rilievi critici", la Consip S.p.A applicherà al Fornitore per ogni unità percentuale inferiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:
0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 15, comma 1; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
13. **in caso di nomina del Fornitore a Responsabile o sub responsabile del trattamento:** Nel caso in cui, come previsto all'articolo 19 del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario **<oppure: Sub responsabile>** del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario **<oppure: Sub responsabile del trattamento>** una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 S "Condizione particolare di risoluzione".
14. **<nel caso in cui il Fornitore rivesta il ruolo di responsabile/sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento>** Nel caso in cui, come previsto all'articolo 19, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile **<oppure dal terzo autorizzato al trattamento>** dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento **<oppure: Sub Responsabile>** una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 S "Condizione particolare di risoluzione".
15. Ai fini dell'applicazione delle penali deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel



Capitolato Tecnico e da quanto indicato dal Fornitore in Offerta tecnica; in tali casi la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui le attività ed i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

16. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
17. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
18. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
19. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
20. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
21. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali è pari a **<inserire importo a cifre e a lettere>** € _____, ____ (_____/__) per il Lotto 1 e **<inserire importo a cifre e a lettere>** € _____, ____ (_____/__) per il Lotto 2
2. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 5.



3. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a “corpo” il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 5. Tutti i corrispettivi si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di validità del contratto, ove in quest’ultimo non sia diversamente disposto.
4. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Le tariffe giornaliere sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

<in caso di partecipazione al Lotto 1>:

Figura professionale	Euro/giorno
Manager	€ _____, ____ = (____/____)
Profilo Senior	€ _____, ____ = (____/____)
Profilo Junior	€ _____, ____ = (____/____)
Profilo Base	€ _____, ____ = (____/____)

<in caso di partecipazione al Lotto 2>:

Figura professionale	Euro/giorno
Manager	€ _____, ____ = (____/____)
Profilo Senior	€ _____, ____ = (____/____)
Profilo Junior	€ _____, ____ = (____/____)
Profilo Base	€ _____, ____ = (____/____)

6. Le tariffe sono accettate dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
8. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
9. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno



2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

10. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 16 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - a) Per le attività per le quali è prevista l'esecuzione "a tempo e spesa" (modalità "continuativa" e "ad evento"), il corrispettivo è determinato sulla base della rendicontazione delle figure professionali come risultante dal "*Piano di lavoro*", dal "*Piano di Intervento*" e dal "*Rendiconto risorse*" approvati da Consip S.p.A e delle tariffe unitarie di cui al precedente articolo comma 5.
 - b) Per le attività per le quali è richiesto un impegno "a corpo" (modalità "a progetto"), il corrispettivo verrà determinato sulla base del "*Piano di lavoro della fornitura*", dal "*Piano di Intervento*", della composizione del gruppo di lavoro e delle tariffe unitarie di cui al precedente articolo comma 5.
2. Si precisa che le fatture di cui al comma 1 dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente.
3. Per i servizi affidati in modalità "continuativa" o "a evento", l'Impresa potrà emettere fattura a termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio".
4. Per i servizi affidati con modalità "progettuale (a corpo)" di durata superiore a 2 (due) mesi l'Impresa potrà emettere una fattura in acconto del 20% (venti%) del corrispettivo stabilito. L'acconto si effettuerà all'avvio delle attività come descritte nel Piano di intervento.
5. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) _____ *<e ove previsto* e il CUP _____. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia secondo l'allegato 14 al presente Contratto.
6. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento e dovranno essere esplicitati gli elementi di cui al par. 5.1 del Capitolato tecnico.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Committente provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di forniture e servizi fino a

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi operativi a supporto di Consip S.p.A.

Allegato 4B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



20.000 euro, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. In caso di operatori appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea o Extracomunitario in ogni caso il Fornitore dovrà allegare alla fattura documento attestante il rispetto degli obblighi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti vigenti nel proprio paese.

8. Si precisa che, in caso di interruzione del "progetto" per fatto imputabile al fornitore gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno restituiti dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla garanzia definitiva. Si precisa che la fattura potrà essere emessa solo al termine positivo delle verifiche di conformità.
9. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
10. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, *<eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario>* il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
11. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
12. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
13. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati, e in particolare ogni fattura dovrà essere emessa con indicazione della parte pro-quota di ogni membro del RTI.
14. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi operativi a supporto di Consip S.p.A.

Allegato 4B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



15. **<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura** In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti>.
16. **<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura** La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario. La fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l'esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/subaffidamento con indicazione dell'Impresa e del suo codice fiscale. In caso di ricorso al subappalto nei suddetti documenti dovrà essere indicato l'importo al netto dell'IVA di pertinenza del subappaltatore ed il periodo di competenza delle prestazioni eseguite. Inoltre, le fatture dei subappaltatori devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario>.
17. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
18. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
19. Il conto corrente dedicato è il seguente: _____.
20. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
21. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
22. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
23. **<eventuale, nel caso in cui Impresa sia un RTI:** Nel caso in cui risulti Impresa del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi operativi a supporto di Consip S.p.A.

Allegato 4B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 17 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. 19 S "Nomina responsabile trattamento dati personali" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile *<eventuale: e/o del Terzo autorizzato>*, *<valutare se valorizzare: in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento>*;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 19 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile *<eventuale: e/o del Terzo autorizzato>*, *<valutare se valorizzare: in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.*

ARTICOLO 18 S

OBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.



4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 19 S "NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI"

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Regolamento



UE, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del D.Lgs. 101/2018 (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite.

2. Il Fornitore/Responsabile presenta garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono connesse con l'esecuzione del Contratto nell'ambito del supporto operativo fornito a Consip nei seguenti ambiti: Lotto 1: Project management, processi e metodologie; Lotto 2: Strumenti di acquisto e negoziazione
4. In ragione delle predette attività, il Fornitore potrebbe potenzialmente entrare in contatto / trattare le seguenti tipologie di dati: i) dati personali comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..); ii) dati appartenenti a particolari categorie ai sensi dell'art. 9 Regolamento UE (es. dati sanitari); iii) dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 Regolamento UE.
5. Le categorie di interessati sono: es. dipendenti, collaboratori, utenti dei servizi forniti da Consip (es. rapp.ti legali/procuratori dei Fornitori; referenti dei punti ordinanti, ecc.)
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).



- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta;
 - i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit, le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o si rilevi che il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare, quest'ultimo diffiderà il Responsabile al rispetto delle istruzioni e ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni, entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Titolare potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Il Responsabile potrà ricorrere a subappaltatori o subcontraenti per l'affidamento di attività specifiche ed è obbligato a nominare tali operatori, a loro volta, sub-Responsabili del trattamento ed a comunicare l'avvenuta nomina al Titolare. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse,

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi operativi a supporto di Consip S.p.A.



per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare di tali inadempimenti. Il Responsabile Iniziale dovrà verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del Sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni, anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate, o nel caso di mancato rispetto delle istruzioni fornite, il Titolare potrà revocare l'autorizzazione al subappalto o comunque chiedere al Sub-Responsabile la sostituzione del fornitore.

9. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
10. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
11. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
12. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi operativi a supporto di Consip S.p.A.

Allegato 4B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
13. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
 14. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
 15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
 16. Ove necessario, il Responsabile si impegna ad individuare e autorizzare per iscritto, impegnandoli alla riservatezza dovuta, gli Amministratori di sistema, impartendo loro idonee istruzioni con riferimento alle attività svolte sui sistemi e/o sui dati, vigilando sul loro operato e sulle istruzioni impartite, e deve procedere alla revoca dell'autorizzazione in caso di perdita di tale qualifica. Il Responsabile si impegna, inoltre, a predisporre, conservare aggiornare e mettere a disposizione del Responsabile Iniziale, l'elenco degli "Amministratori di sistema" e ad adottare e gestire sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici degli "Amministratore di sistema".
 17. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i dati personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
 18. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie .
 19. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
 20. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi operativi a supporto di Consip S.p.A.



l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento, come meglio sopra precisato.

21. Nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna, durante l'esecuzione del Contratto, a collaborare con il Titolare, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, affinché siano adottate e implementate misure di adeguamento ai nuovi requisiti.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Conflitto di interessi

Articolo 6 S - Dimensioni dei servizi;

Articolo 8 S - Proprietà degli output e dei deliverable prodotti;

Articolo 10 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 11 S - Gruppi di lavoro;

Articolo 12 S - Consegna degli output e dei deliverable prodotti;

Articolo 13 S - Verifica di conformità;

Articolo 14 S - Penali;

Articolo 17 S - Condizione particolare di Risoluzione;

Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi operativi a supporto di Consip S.p.A.

Allegato 4B - Schema di contratto - Condizioni Speciali



Articolo 19 S – Nomina responsabile trattamento dati personali

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante *<inserire carica>*

(Firmato digitalmente)